

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	C.C.	6	28-02-2013
	Fusione per incorporare in CAP Holding S.p.A. di IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A.			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica - ore 20:30

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	Consigliere	SI
RISI ANNAROSA	Consigliere	SI
CARNOVALI FLAVIO	Consigliere	SI
PALEARI MARIO	Consigliere	SI
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
CAVALLO PASQUALE	Consigliere	NO
TREVISIOL ROBERTA	Consigliere	NO
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
MARIANI CLAUDIO	Consigliere	SI
GRIMOLDI DARIO	Consigliere	SI
LAVAZZA MASSIMO BATTISTA	Consigliere	SI
LUCCHINI STEFANO	Consigliere	NO
MORONI GIULIA	Consigliere	SI
LAZZARONI ANDREA	Consigliere	SI
ARMANI PIER LUIGI	Consigliere	SI
LUCATO LUIGI	Consigliere	NO

TOTALE PRESENTI: 13

TOTALE ASSENTI: 4

ASSENTI GIUSTIFICATI : TREVISIOL ROBERTA, LUCCHINI STEFANO, LUCATO LUIGI

Partecipa alla seduta il NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE.

Il sig. MAGISTRELLI VINCENZO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Il Comune di Pogliano Milanese è socio di CAP Holding spa/IANOMI spa/TAM spa/TASM spa con una quota dello 0,195% del capitale sociale;
- Il Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Milano è stato organizzato, in ossequio alla L.R. 26/2003, prevedendo la separazione del servizio di erogazione dal servizio di gestione delle reti ed impianti;
- Successivamente, alcune importanti riforme della disciplina del Servizio Idrico Integrato dettate sia dal legislatore (art. 1 comma 1 quinquies della L. n. 42 del 26.03.2010 di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 che ha introdotto l'art. 186 bis all'art. 2 della L.191/2009) che da pronunciamenti della Consulta (sentenza Corte Costituzionale 307/2009), hanno determinato la riforma della L.R. 26/2003;
- La L.R. Lombardia 27 dicembre 2010 ha pertanto introdotto alcune modifiche alla L.R. 26/2003 ed in particolare:
 - l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato secondo cui l'ente gestore dovrà erogare il servizio e procedere alla manutenzione degli impianti nonché alla costruzione di nuovi sulla base del piano d'Ambito (art. 49 comma. 1 L.R. 26/2003);
 - l'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito alle Province ad eccezione dell'ATO Città di Milano, in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis della legge 191/2009 subentrato in tutti i rapporti ed essendo individuati quali responsabili dell'ATO (art. 48 c. 1 L.R. 26/2003);
 - costituzione da parte degli Enti responsabili dell'ATO di un'azienda speciale denominata Ufficio D'Ambito quale ente strumentale per la governance dell'ATO (art. 48 c. 1 bis).
- Con il referendum del 12 e 13 giugno 2011 è stato abrogato l'art. 23 bis del D.L. 112/2008 – determinando anche la caducazione del D.P.R. n. 138 del 2011, convertito in L. 148/2011 – il quale obbligava, di fatto, l'Ente locale ad affidarsi al mercato per la gestione del servizio;
- Al servizio Idrico Integrato è applicabile, di contro, oggi la disciplina comunitaria così come interpretata dalla Corte di Giustizia;
- La disciplina Comunitaria consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica secondo il modello cosiddetto “*in house*”, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario (società interamente a capitale pubblico; controllo analogo; attività svolta prevalentemente per l'ente o gli enti che la controllano);
- Con la sentenza Teckal del 1999, la Corte; infatti, subordina la legittimità dell'istituto alla sussistenza di due requisiti, oltre alla partecipazione pubblica totalitaria: il “controllo analogo” a quello esercitato dall'ente sui propri servizi, e la realizzazione della parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti controllati;
- L'espressione “*in house*” richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o alle sue articolazioni, ragion per cui l'affidamento diretto di un servizio è consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidarne la gestione al di fuori di una gara, avvalendosi di una società esterna che presenti, in realtà, caratteristiche tali da qualificarsi come una *longa manus* dell'ente stesso. Trattasi, in sostanza, di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica, non soggetto alla disciplina comunitaria dei pubblici appalti che si applica, invece, quando l'ente affidatario è distinto dall'amministrazione aggiudicatrice sul piano formale ed è autonomo sul piano sostanziale;

- Il Consiglio della Provincia di Milano, con il provvedimento n. 31/2012, ha approvato le linee di indirizzo per l'organizzazione del Sistema Idrico Integrato nell'ATO Provincia di Milano, tra cui:
 - garantire, con il superamento del dualismo gestore/erogatore, l'organizzazione del servizio idrico integrato attraverso l'individuazione di un soggetto gestore unitario, secondo l'accezione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 307/09;
 - adottare il modello dell' *"in house providing"*, secondo l'accezione datane dalla giurisprudenza comunitaria e dalla normativa statale, nella sopra richiamata riorganizzazione delle concessioni in capo ai soggetti gestori;
 - procedere all'accorpamento degli attuali gestori, TAM S.p.A., TASM S.p.A., Idra Patrimonio S.p.A. e I.A.No.Mi. S.p.A. in Cap Holding S.p.A. – Società che già oggi gestisce 119 comuni dei 133 facenti parte dell'ambito della Provincia di Milano e proprietaria della maggioranza del capitale sociale della società operativa – attraverso un processo di fusione (artt. 2501 e segg. Codice civile), che rappresenta il primo passo per la realizzazione di quanto richiamato in precedenza, garantendo la partecipazione diretta dei Comuni della Provincia che dovranno essere equamente rappresentati in Assemblea, valutando ogni possibilità offerta dal Codice Civile al raggiungimento di detto obiettivo;
 - richiedere – condivisi i suddetti indirizzi con i Sindaci della costituenda Conferenza – l'inserimento nell'ordine del giorno delle singole Assemblee delle società TAM S.p.A., TASM S.p.A., I.A.No.Mi. S.p.A. Idra Patrimonio S.p.A. e CAP Holding S.p.A. di una delibera di indirizzo vincolante per i rispettivi Consigli di Amministrazione per avviare il processo di fusione di cui ai punti precedenti;
 - confermare il regime di *prorogatio* della gestione del Servizio Idrico Integrato alle società TAM S.p.A., TASM S.p.A., I.A.No.Mi. S.p.A. Idra Patrimonio S.p.A. e CAP Holding S.p.A. ed Amiacque Srl – come individuate dalla delibera di Conferenza d'Ambito 23 dicembre 2010 – fino alla individuazione del "Gestore Integrato" e comunque non oltre il termine del 31.12.2012.
- La conferenza dei comuni dell'ATO della Provincia di Milano nella seduta del 03.05 2012 ha espresso, ai sensi dell'art. 48, comma 3, della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., il parere favorevole vincolante sulle sopracitate linee di indirizzo;
- La Conferenza dei Comuni ha, inoltre, preso atto del documento "Smuoviamo le acque – Tavoli interistituzionali – Aprile 2012", nel quale viene delineato il percorso attuativo del modello gestionale del Servizio Idrico Integrato di cui al suddetto parere espresso dalla stessa, atto a garantire maggiormente la partecipazione del territorio;
- Il contenuto del precitato documento "esplicita gli altri gli obiettivi, i percorsi, le garanzie dell'iter ed i vantaggi del processo di aggregazione delineati, con particolare riguardo:
 - alla rappresentanza e partecipazione diretta dei Comuni nel capitale sociale della nuova Società a garanzia dell'utenza;
 - alla salvaguardia dei valori patrimoniali, garantendo gli oneri finanziari per l'attuazione del programma degli investimenti a favore del territorio ed in risposta all'infrazione comunitaria 2009/2034;
 - alla efficace ed efficiente sinergia tra CAP Holding S.p.A. soggetto come trasformato ed affidatario del Servizio Idrico Integrato quale derivante dal processo di fusione di cui sopra, e la Società Amiacque S.r.l., direttamente e pressoché integralmente posseduta dal primo, quale soggetto operativo, costituenti il "Gestore Unitario" previsto dalla normativa di settore;

- alla ridefinizione dei documenti statuari, del contratto di servizio e di ogni altro documento utile alla corretta configurazione del modello gestionale per ricevere l'affidamento del servizio *in house providing*;
 - alla partecipazione attiva del territorio nella governance del soggetto unitario;
- Le assemblee dei soci di IANOMI S.p.A. del 28.05.2012, di TAM del 17.07.2012 e di processo di fusione per incorporazione di IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. in CAP Holding SpA e conseguentemente dando ampio mandato ai rispettivi Consigli d'Amministrazione di assumere tutti i provvedimenti necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
- L'Assemblea dei soci in CAP Holding S.p.A., società incorporante, tenutasi il 14.06.2012, ha fatto proprie tali linee d'indirizzo, dando ampio mandato al Consiglio d'Amministrazione di assumere tutti i provvedimenti necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
- In coerenza con le indicazioni operative e con il modello gestionale previsto dalla Provincia di Milano nonché dalla conferenza dei comuni della Provincia di Milano, le società, CAP Holding S.p.A., IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A., hanno individuato, al fine di costruire una società unica di gestione del Servizio Idrico Integrato, la procedura della fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2501 e s.s. c.c. delle società su citate in CAP Holding S.p.A.;
- Il processo procede, altresì, sia in coerenza con le politiche del legislatore nazionale volte alla semplificazione e riduzione delle partecipazioni societarie degli enti locali, attraverso appunto la fusione di quattro società in una, sia in coerenza con le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 che prevedeva la presenza di un solo soggetto gestore per ambito ottimale;
- Il soggetto gestore unitario gestirà le attività del Servizio Idrico Integrato in via esclusiva per gli azionisti e conseguentemente, in via prevalente, per gli utenti facenti capo ai soci pubblici in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli azionisti;
- Le società partecipanti alla fusione, al fine di dare operatività ai suddetti indirizzi, hanno formulato richiesta congiunta al Tribunale di Milano per la nomina di un esperto comune per la redazione della relazione sulla congruità del cambio delle azioni ex art. 2501 sexies C.C.;
- Il tribunale in data 18 ottobre 2012 ha nominato come esperto comune per la redazione della relazione sulla congruità del cambio delle azioni ex art. 2501 sexies C.C. il Prof. Franco Della Sega;
- La Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Milano, nella seduta del 11.10.2012, ha confermato quanto già deliberato in precedenza con le seguenti precisazioni e condizioni:
- il gestore affidatario del servizio idrico integrato in Provincia di Milano è individuato nella Società CAP Holding S.p.A. in cui confluirono le aziende IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. e IDRA PATRIMONIO S.p.A., e i rami gestionali attinenti il Servizio Idrico Integrato degli altri operatori eventualmente ancora presenti sul territorio;
 - la società CAP Holding S.p.A. procederà ad effettuare le trasmissioni di dati alla A.ATO e alla A.E.E.G. di cui alla determina n. 01/2012 del 7 agosto 2012 nonché ad aggregare e trattare in forma unitaria le comunicazioni attualmente in capo alle società conferenti, pur mantenendo ognuna la responsabilità dei dati inviati;
 - la società CAP Holding S.p.A. procederà da subito alla gestione aggregata e coordinata nei rapporti con gli enti di riferimento nelle materie attinenti il Servizio Idrico Integrato quali, in via esemplificativa:

- a. rapporti con la l'A.ATO e la Regione Lombardia in ordine alla procedura di infrazione comunitaria n. 2034/2009;
 - b. rapporti con l'A.ATO in ordine alla procedura di costruzione del Piano d'Ambito, del Piano Finanziario e del Piano degli Investimenti;
 - c. rapporti con la Provincia di Milano in ordine alle interconnessioni tra la gestione delle acque sotterranee e superficiali con la gestione delle infrastrutture idriche;
 - d. gestione ed aggiornamento dei dati cartografici relative alle infrastrutture gestite;
- l'affidamento del servizio idrico sarà comunque sottoposto alle seguenti verifiche:
 - a. alla modifica di statuto di CAP Holding S.p.A., con specifica di operatore "*in house providing*" ed in particolare con regolamentazione delle metodologie e degli organi preposti per assicurare il controllo analogo da parte dei Soci, determinato dalla Conferenza e dalla Segreteria Tecnica, tale principio si estende ad Amiacque, quale garanzia del corretto svolgimento dl servizio idrico per gli utenti dei loro territori;
 - b. al completamento del processo aggregativo dei diversi operatori al Servizio Idrico Integrato presenti sulla maggior parte del territorio provinciale, con fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A., ottenendo in quest'ultimo il profilo giuridico di gestore unitario, titolato all'affidamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano "*in house providing*";

Considerato che il modello gestionale individuato per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla suddetta conferenza dei Sindaci del 3 maggio 2012 si è compiutamente attivato;

Considerato che il C.d.A. di CAP Holding S.p.A. nella seduta del 14.12.2012, il C.d.A. di IANOMI S.p.A. nella seduta del 13.12.2012, il C.d.A. di TAM S.p.A. nella seduta del 19.12.2012 e il C.d.A. di TASM S.p.A. nella seduta del 19.12.2012 hanno approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A. di IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. con i relativi allegati e redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter Codice civile e sulla base della situazione patrimoniale al 31.08.2012;

Nelle medesime sedute i C.d.A. hanno inoltre approvato le rispettive situazioni patrimoniali al 31.08.2012 e la Relazione degli Amministratori, che illustrano e giustificano, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto stesso ed, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni delle sunnominate Società.

Considerato che, come da calendario delle operazioni di fusione, saranno convocate le Assemblee straordinarie dei soci, con intervento del Notaio, per le decisioni di fusione sulla base del suddetto progetto di fusione cui seguirà l'adozione dell'atto di fusione che sarà stipulato entro Maggio 2013, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali alla data del 1 gennaio 2013, e con efficacia giuridica dal 1 giugno 2013;

Visto il progetto di fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A. di IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter Codice civile e sulla base della situazione patrimoniale al 31.08.2012 nonché contenente i relativi allegati tra i quali l'atto costitutivo della società incorporante con le modifiche derivanti dalla fusione;

Considerato che le modifiche apportate allo Statuto sono dirette alla creazione del modello organizzativo e gestionale "*in house*" individuato dalla Provincia di Milano e dai Comuni, ottenendo altresì il superamento del dualismo gestore/erogatore in aderenza alla decisione della Corte Costituzionale n. 307/09;

Considerato che la società Amiacque Srl è oggi una società sottoposta a Direzione e Coordinamento della società CAP Holding SpA ai sensi ed agli effetti dell'art. 2497 del cod. Civ.;

Visto che è necessario prevedere un sistema di governance della società CAP HOLDING SpA che assicuri il cosiddetto "controllo analogo" da parte degli Enti Pubblici Soci, in grado pertanto di garantire un efficace monitoraggio sulla Società (si veda in proposito Corte dei Conti 8 novembre 2012 n. 903);

Considerato che il controllo analogo viene garantito attraverso numerose previsioni statutarie tra cui si ricordano, tra le altre:

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

1. presenza di un Comitato di Indirizzo strategico che, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione del Servizio Idrico Integrato;
2. riconduzione alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci di tutte le materie di indirizzo e controllo della società stessa, che risultano essere di gran lunga maggiori rispetto a quanto previsto in via ordinaria e che si traducano in atti autorizzativi rispetto ai più importanti programmi e operazioni della società;
3. previsione espressa dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Dato atto che, peraltro, al termine del processo di fusione la società CAP Holding S.p.A., qualora sia richiesto da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 26/03, potrà porre in essere tutti gli ulteriori atti necessari per ottenere il definitivo affidamento secondo il modello "in house providing";

Viste le relazioni degli amministratori di Cap Holding S.p.A. e Ianomi S.p.A. redatte ai sensi dell'articolo 2501 quinquies Codice civile;

Vista la relazione sulla congruità del cambio delle azioni ex art. 2501 sexies C.C. redatta dal Prof Franco Della Sega;

Considerato che la Provincia di Milano – in qualità di soggetto Responsabile dell'ATO ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 della legge regionale 26/03 – ha richiesto di integrare il testo dello Statuto al fine di una migliore rispondenza del testo stesso alle disposizioni in ordine all'*in house providing*;

Considerato che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare i predetti documenti, a provvedere agli adempimenti connessi a partecipare mediante proprio delegato all'assemblea straordinaria dei soci che deciderà in merito alla fusione, nel rispetto delle tempistiche definite;

Visto l'art. 42 del D.Lvo 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

- 1) di prendere atto della deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano, n. 31 del 05.04.2012, con la quale sono state individuate le linee di indirizzo per l'organizzazione del S.I.I. nell'ATO Provincia di Milano nonché delle deliberazioni della Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Milano del 03.05.2012 con la quale è stato espresso parere favorevole vincolante alle suddette linee di indirizzo e del 11.10.2012 con la quale sono state confermate le medesime linee di indirizzo ed è stata ribadita la scelta del modello gestionale "*in house providing*", con individuazione – ferma restando la verifica del rispetto delle condizioni di legge da parte dell'Autorità Affidante – del futuro gestore unitario del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano nella società CAP Holding S.p.A., a seguito dell'attuazione del progetto di aggregazione di cui alla presente fusione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Giulio Notarianni

IL SINDACO

F.to Dr. Vincenzo Magistrelli

- 2) di approvare il modello gestionale di cui alle premesse secondo le linee di indirizzo adottate dalla Conferenza d'Ambito dei Comuni del 03.05.2012 indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, da attuarsi con la costituzione del soggetto gestore unitario mediante la fusione per incorporazione degli attuali gestori IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. in CAP Holding S.p.A., futura affidataria, a seguito della verifica del rispetto delle prescrizioni di legge da parte dell'Autorità Affidante ai sensi dell'art. 49 L.r. 26/03, del Servizio Idrico Integrato la quale svolgerà tutte le funzioni necessarie anche attraverso le attività della società controllata Amiacque, società partecipata quasi interamente dalla società affidataria del S.I.I. e sottoposta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c., con funzioni operative e strumentali; (ALL. n. 1)

- 3) di prendere atto a approvare il progetto di fusione per incorporazione in CAP Holding S.p.A. di IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. con i relativi allegati redatto ai sensi dell'art. 2501 ter Codice civile

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE

e sulla base della situazione patrimoniale al 31.08.2012, già approvato dai C.d.A. delle suddette società; (All. N. 1)

- 4) di prendere atto e approvare le relazioni degli amministratori di Cap Holding S.p.A. e Ianomi S.p.A. redatte ai sensi dell'art. 2501 quinquies Codice civile; (All. N. 1)
- 5) di prendere atto della relazione sulla congruità del cambio delle azioni ex art. 2501 sexies C.C. redatta dal Prof. Franco della Segà, esperto comune nominato dal tribunale di Milano in data 18 ottobre 2012; (All. N. 1)
- 6) di prendere atto che sono state convocata l'Assemblea straordinaria dei soci di CAP Holding S.p.A. e di Ianomi S.p.A. nonché delle altre società, con intervento del Notaio, per le decisioni di fusione sulla base del suddetto progetto di fusione;
- 7) di prendere atto che, in conseguenza dell'approvazione del predetto progetto, verrà proposta all'Assemblea dei soci di CAP Holding S.p.A. un aumento di capitale al servizio della fusione, scindibile, fino all'importo massimo di Euro 291.646.185,00 in funzione del rapporto di cambio stabilito e precisamente:
 - aumento di capitale per nominali Euro 194.772.491,00 mediante assegnazione di nuove 198,687 azioni da nominali euro 1,00 cad. per ogni azione posseduta da IANOMI S.p.A.;
 - aumento di capitale per nominali Euro 43.887.356,00 mediante assegnazione di nuove 18,839 azioni da nominali euro 1,00 cad. per ogni azione posseduta da TAM S.p.A.;
 - aumento di capitale per nominali Euro 52.986.338,00 mediante assegnazione di nuove 1,583 azioni nominali euro 1,00 cad. per ogni azione posseduta da TASM S.p.A.;in tutti i casi con arrotondamento all'unità di Euro più prossima e, per conseguenza, sarà modificato, con effetto dalla data di efficacia verso terzi della fusione, l'atto costitutivo di CAP Holding S.p.A. in conformità a quanto indicato nel progetto di fusione;
- 8) di delegare e autorizzare il Sindaco o suo delegato ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria e correlata per l'esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;
- 9) di autorizzare, secondo le indicazioni fornite dall'Ente Responsabile dell'ATO, le sottoindicate modifiche al testo dello Statuto da apportare ai seguenti articoli:
 - all'art. 4 comma 2: quart'ultima riga stralciare la parola "di terzi" e inserire "in uso"; ultima riga stralciare "dello scopo" e inserire "del Servizio Idrico Integrato";
 - all'art. 12 aggiungere l'ulteriore seguente comma "4. Il controllo analogo è esercitato anche sulle società controllate con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato di indirizzo strategico";
 - all'art. 21 comma 2 ultima allinea: "l'adozione del regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico";
- 10) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato ad apportare, qualora necessario, modificazioni non sostanziali al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi e, successivamente alla conclusione del processo di fusione ma preliminarmente al provvedimento dell'affidamento, modificazioni richieste dall'Ente Affidante ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 26/03 volte al pieno rispetto del modello "*in house providing*";

11) di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i giorni in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000 (all. 2 e 3).

Si allega all'originale e alla copia depositata presso l'ufficio tecnico (Area Urbanistica), la documentazione amministrativa; mentre la stessa è visibile nel sito dell'ATO della Provincia di Milano.

Presenti N. 13

Assenti N. 04 (Trevisiol – Lucchini – Lucato - Cavallo)

DISCUSSIONE:

Il **Sindaco** invita a relazionare il vice presidente di Cap Hoding, Dr. Franco De Angeli.

Il **relatore** espone l'operazione societaria di fusione per incorporazione che andrà a completarsi entro maggio. Proietta delle slides illustrative.

Richiedono chiarimenti: Moroni e Mariani.

Moroni e Sindaco interloquiscono sulla realizzazione della casa dell'acqua. Il **sindaco** precisa che sicuramente si realizzerà entro il 31/12/2013.

Lavanga precisa che quella che si realizza nel 2013 non avrà costi di costruzione per il Comune, fatto salvo il costo di manutenzione e quello relativo alla ricarica delle bombole di Co2.

Grimoldi afferma che non ha nessun senso costruire una casa dell'acqua che eroga la stessa acqua che arriva dal rubinetto di casa.

VOTAZIONE:

Presenti N. 13

Astenuti N. 05 Grimoldi – Lavazza – Armani - Lazzaroni - Moroni.

Votanti N. 08

Contrari N. == .

Favorevoli N. 08

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione,

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MAGISTRELLI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

DISPONE

che la presente deliberazione in applicazione della Legge n. 267/2000 venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 26-03-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge n. 267/2000, diventerà esecutiva il giorno 05-04-2013 per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO